



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione *Sportiva 2019/2020*

COMUNICATO UFFICIALE N. 184

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 17 gennaio 2020.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO CAMPANILE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MASSIMO CAMPANILE** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA NARDONE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUCA NARDONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del previgente C.G.S., in relazione all'art. 38, delle NOIF e agli artt. 33, 37 e 40 comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto in pre-campionato mansioni di natura tecnica per la società ASD Sora Calcio s/s 2018/19, in assenza di tesseramento, e successivamente per avere assunto – prima della richiesta e del tesseramento- la conduzione tecnica della prima squadra della società A.C.D. Casalvieri;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro e giorni quindici;

Ritenuto che:

-i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCA NARDONE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro e giorni quindici**;

Procedimento disciplinare a carico di **MANUEL CALIARI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, (Relatore). Anastasio Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MANUEL CALIARI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 4, delle NOIF perché nella s.s 2018/19 ha svolto funzioni di allenatore per la società ACD Povegliano Veronese pur essendo tesserato per la società ASD Giovane Povegliano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

. dichiara il sig. **MANUEL CALIARI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre.**

Procedimento disciplinare a carico di **RICCARDO RUSSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RICCARDO RUSSO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 35, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti confermato ed organizzato la partecipazione della squadra di Kick Off femminile ad un torneo organizzato da una società spagnola a San Javier-Murcia dal 15 al 19 aprile 2019, pur avendo ricevuto un parere contrario espresso dalla Divisione C5-LND e, comunque in assenza della prevista autorizzazione da parte degli Organi Federali competenti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- riservata la motivazione -

P.Q.M.

dichiara il sig. **RICCARDO RUSSO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per giorni venti.**

“Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO MICHETTI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MASSIMILIANO MICHETTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione all'art 37, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per esser venuto meno ai doveri di custodia, assistenza e vigilanza nei

confronti del minore Diego Chiominto affidatogli in qualità di allenatore della squadra categoria Pulcini della ASD Vis Velletri in occasione della partecipazione al Torneo Internazionale Gubbio

Cup 2019;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

- dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale e dalla stessa memoria difensiva del deferito risulta che il Sig. Michetti, dopo aver appreso sul pullman dell'assenza del calciatore Chiominto, ha telefonato al Sig. Moscato, dirigente della Società presente nell'albergo, chiedendogli di prendersi cura del ragazzo rimasto nell'hotel;
- il comportamento tenuto dal deferito non appare completamente improntato ai doveri di diligenza che gravano sull'allenatore cui sono affidati i giocatori minori di età in quanto il medesimo nella specie avrebbe diligentemente dovuto: i) organizzare meglio il raduno dei giocatori, anticipando l'orario di convocazione nella hall dell'albergo rispetto all'orario di partenza del pullman e in ogni caso accertarsi prima ancora di salire sulla navetta della presenza di tutti i giocatori a lui affidati; ii) aspettare l'arrivo del ragazzo chiedendo all'autista del pullman di ritardare la partenza e/o andando a cercare e chiamare il ragazzo in camera; iii) in ogni caso, accertarsi, dopo aver chiamato il Sig. Moscato, che lo stesso dirigente avesse effettivamente preso sotto la propria custodia il ragazzo;
- il comportamento complessivamente tenuto dal deferito non appare comunque di particolare gravità dato che: a) lo stesso deferito si è comunque premurato di telefonare al Sig. Moscato per affidargli il ragazzo e b) nell'hotel ove era rimasto il calciatore erano presenti i dirigenti della Società e i ragazzi delle squadre del 2009 (peraltro pari età del Chiominto, che era aggregato alla squadra 2008 solo per le partite) e del 2007 e i relativi allenatori;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMILIANO MICHETTI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO SPINA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARIO SPINA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE LUBERTO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIUSEPPE LUBERTO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi tre**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI MARIA RUSSO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUIGI MARIA RUSSO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, dell'art 37, comma 1, e 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e/o non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della società ASD Real Pizzo al sig. Dario Lotti soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro e giorni quindici;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati, ammessi dal deferito e confermati dal Sig. Liotti, che ha dichiarato di aver svolto le funzioni di allenatore insieme al Sig. Russo;

- peraltro, ai fini della quantificazione della sanzione, rileva il fatto che il Sig. Russo non ha svolto funzioni di puro prestanome, in quanto svolgeva attività di allenatore, ma ha comunque consentito al Sig. Liotti di coadiuvarlo pur essendo consapevole che questo fosse privo della necessaria abilitazione;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI MARIA RUSSO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Il deferimento del sig. **RENZO GOBBO**, su richiesta della difesa con il consenso della Procura Federale, sarà trattato nella prossima riunione del 23 gennaio 2020.

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 17 gennaio 2020

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)